



LE FUNZIONI DELLA POLIZIA GIUDIZIARIA

Introduzione

Benvenuti in questo corso di elementi di Polizia giudiziaria. Mi chiamo Martina Pelizzi e svolgo la professione di avvocato nell'ambito del diritto penale.

In questa lezione approfondiremo:

- i soggetti del procedimento penale;
- le funzioni della Polizia giudiziaria
- i rapporti con il Pubblico Ministero

Bene, non ci resta che cominciare!

I soggetti del procedimento penale

Sono soggetti del procedimento penale, titolari di poteri di iniziativa in relazione al procedimento stesso:

- il giudice,
- il Pubblico Ministero,
- la Polizia giudiziaria
- l'imputato
- la parte civile
- il responsabile civile
- il civilmente obbligato per la pena pecuniaria
- la persona offesa dal reato
- il difensore.

Il Pubblico Ministero (P.M.) rappresenta nel procedimento penale l'interesse generale dello Stato alla repressione dei reati e, una volta appresa l'esistenza di una notizia di reato, - la c.d. *notizia criminis*, attraverso lo svolgimento delle indagini preliminari, ha l'obbligo di esercitare l'azione penale – come indicato nell'articolo 112 Costituzione – nei confronti dell'autore di un fatto di reato. Tale obbligo vale



in tutti i casi in cui siano emersi elementi idonei a sostenere l'accusa in giudizio e non sussistano i presupposti per la richiesta di archiviazione.

Ai fini dello svolgimento delle indagini preliminari, il Pubblico Ministero si avvale della Polizia giudiziaria di cui ha la diretta disponibilità e la direzione e alla quale delega il compimento di specifici atti di indagine (art. 56 c.p.p.).

I corpi di Polizia

Lo Stato, difatti, tutela l'ordine e la legalità mediante i corpi di polizia:

la Polizia di Stato, l'Arma dei Carabinieri, la Guardia di Finanza, il Corpo di Polizia Penitenziaria, la Polizia Municipale ed il Corpo Forestale dello Stato (incorporato con l'Arma dei Carabinieri partire dal 2017).

In base alle funzioni e ai compiti che tali corpi di polizia, di volta in volta, svolgono si distingue tra:

Polizia di Sicurezza e Polizia giudiziaria.

La **Polizia di Sicurezza** (P.S.) tutela l'ordine pubblico, la collettività e la sicurezza delle persone contro i pericoli; svolge dunque un'attività preventiva rispetto al compimento di eventuali reati.

Al contrario, quando la polizia di sicurezza è chiamata a svolgere un'attività di repressione dei reati, la sua funzione diventa di **Polizia giudiziaria** (P.G.).

La Polizia giudiziaria, difatti, è chiamata ad intervenire nel caso in cui sia stato commesso un reato e, nello specifico, come previsto dall'art. 55 c.p.p. che ne disciplina le funzioni, deve:

- anche di propria iniziativa, prendere notizia dei reati
 - (ovvero raccogliere tutti gli elementi e svolgere tutti gli accertamenti necessari per accertare il reato, in particolare: acquisire direttamente, attraverso un'attività investigativa, le notizie dei fatti che costituiscono reato, ovvero, mediante la ricezione di denunce, querele, istanze, esposti da parte dei cittadini che verranno poi comunicati al Pubblico Ministero);
- impedire che tali reati vengano portati a conseguenze ulteriori
 - (interrompere l'attività criminosa nella fase del tentativo, oppure quando il reato è già stato consumato, evitare si verifichino ulteriori conseguenze negative);



- ricercare gli autori del reato
 - (compiere ogni attività di indagine finalizzata a rintracciare il soggetto che ha compiuto il reato);
- compiere gli atti necessari per assicurare le fonti di prova
 - (ricercare e sequestrare il corpo del reato, le cose e le tracce pertinenti al reato, individuare le persone in grado di riferire su circostanze rilevanti per la ricostruzione dei fatti);
- raccogliere quant'altro possa servire per l'applicazione della legge penale.

Nell'adempimento di tale funzione repressiva la Polizia giudiziaria gode anche di poteri coercitivi ed ha la possibilità di limitare le libertà fondamentali (è il caso del fermo, dell'arresto in flagranza o delle perquisizioni personali e domiciliari di cui parleremo in seguito).

Le funzioni della Polizia giudiziaria

Rapporti tra Pubblico Ministero e Polizia giudiziaria

Come già evidenziato nella parte iniziale della nostra lezione, l'art. 326 c.p.p., prevede che il Pubblico Ministero e la Polizia giudiziaria svolgano, nell'ambito delle rispettive attribuzioni, le indagini necessarie per le determinazioni inerenti l'esercizio dell'azione penale.

In tal senso, la Polizia giudiziaria collabora con il Pubblico Ministero nelle indagini per l'accertamento dei reati. È comunque il Pubblico Ministero che dirige le indagini ed ha potere di impulso e di direzione sulle medesime.

Il Pubblico Ministero e la Polizia giudiziaria prendono notizia dei reati di propria iniziativa e ricevono le notizie di reato presentate o trasmesse dai privati.

Una volta acquisita la notizia di reato, la Polizia giudiziaria, senza ritardo, riferisce al Pubblico Ministero per iscritto gli elementi essenziali del fatto e gli altri elementi sino ad allora raccolti, indicando le fonti di prova e le attività compiute, delle quali trasmette la relativa documentazione (art. 347 c.p.p.).



Il Pubblico Ministero, a sua volta, iscrive immediatamente nell'apposito registro ogni notizia di reato contenente la rappresentazione di un fatto determinato e non inverosimile, riconducibile in ipotesi ad una fattispecie incriminatrice.

La Polizia giudiziaria dal momento in cui acquisisce la notizia di reato e fino al momento in cui il Pubblico Ministero non assume la direzione delle indagini ha un'autonomia investigativa e svolge la c.d. **attività di propria iniziativa** raccogliendo ogni elemento utile alla ricostruzione del fatto e all'individuazione del colpevole.

Quando il Pubblico Ministero assume la direzione delle indagini preliminari, la P.G. inizia a svolgere la c.d. attività guidata in esecuzione delle direttive del P.M. o su delega dello stesso Pubblico Ministero. Ciò non implica, tuttavia, che la P.G. nell'accertamento dei reati non possa svolgere attività di propria iniziativa.

La Polizia giudiziaria, difatti, può legittimamente compiere indagini parallele di cui il P.M. deve essere comunque prontamente informato in quanto è il *dominus* delle indagini preliminari che coordina e dirige l'intera attività di indagine.

L'attività di investigazione della Polizia giudiziaria comprende sia i cosiddetti **atti atipici** (quali, appostamenti, pedinamenti), che gli atti cosiddetti tipici (identificazioni, perquisizioni, ispezioni, sequestri, accertamenti urgenti) che devono essere tutti documentati e trasmessi al Pubblico Ministero.

Analizziamo ora l'attività e gli atti più significativi di Polizia giudiziaria.

L'annotazione

Come stabilito dall'art. 357 c.1 c.p.p., la Polizia giudiziaria annota secondo le modalità ritenute idonee ai fini delle indagini, anche sommariamente, tutte le attività svolte, comprese quelle dirette all'individuazione delle fonti di prova.



Ciò comporta che nel corso delle indagini gli ufficiali e gli agenti di Polizia giudiziaria debbano prendere nota e registrare, in modo sommario e riassuntivo, ogni attività svolta e percepita nell'acquisizione della notizia di reato che verrà poi riportata al P.M. durante la fase delle indagini preliminari e, successivamente, al giudice nel corso del dibattimento quando gli stessi agenti operanti saranno chiamati a riferire in qualità di testimoni circa l'attività di indagine espletata e potranno fare riferimento agli atti compiuti e documentati anche attraverso le annotazioni.

L'articolo 115 delle disposizioni di attuazione al Codice di Procedura Penale stabilisce che l'**annotazione** contiene:

l'indicazione dell'ufficiale o dell'agente di P.G. che ha compiuto le attività di indagine;

l'indicazione del giorno, dell'ora e del luogo in cui le attività di indagine sono state eseguite;

l'enunciazione concisa del risultato delle attività e delle indagini compiute;

le generalità e le altre indicazioni personali utili per l'identificazione delle persone dalle quali la P.G. ha eventualmente assunto informazioni o delle quali eventualmente si è avvalsa per il compimento di atti.

L'annotazione deve essere diretta o al responsabile del servizio di P.G. oppure direttamente al P.M. ed una copia deve essere conservata presso l'ufficio di Polizia giudiziaria.

La relazione di servizio

Diversamente dall'annotazione, la **relazione di servizio** rappresenta invece l'atto mediante il quale gli agenti di Polizia giudiziaria informano il responsabile dell'ufficio – o anche di altri uffici interessati – dei fatti dei quali siano venuti a conoscenza nell'attività di servizio, e anche al di fuori di essa, che possono non avere attinenza con la funzione di P.G. (ad esempio riferire su un intervento effettuato nel corso del servizio di pattuglia).

La relazione di servizio è, dunque, un atto interno con funzione informativa attraverso il quale l'agente operante dà conto di quanto è avvenuto in sua presenza ed assume rilevanza esterna solo quando contiene e riporta notizie di reato oppure documenta attività di indagine.



Il verbale

Sempre secondo quanto stabilito dal secondo comma dell'art. 357 del Codice di Procedura Penale, la Polizia Giudiziaria redige verbale dei seguenti atti:

- a) denunce, querele e istanze presentate oralmente;
- b) sommarie informazioni rese e dichiarazioni spontanee ricevute dalla persona nei cui confronti vengono svolte le indagini;
- c) informazioni assunte a norma dell'art. 351;
- d) perquisizioni e sequestri (artt. 352 e 354);
- e) operazioni e accertamenti previsti dagli artt. 349, 353 e 354;
- f) atti, che descrivono fatti e situazioni, eventualmente compiuti sino a che il P.M. non ha impartito le direttive per lo svolgimento delle indagini (art. 348 c.p.p.).

Si tratta, evidentemente, degli atti più importanti dell'attività d'iniziativa della P.G., compiuti per assicurare le fonti di prova e che devono essere documentati tramite la redazione di un documento a contenuto vincolato, appunto il verbale.

L'obbligo di documentazione difatti risponde al rispetto di un principio garantista in ragione dell'utilizzabilità che tali atti di P.G. potranno avere in giudizio, nel corso del dibattimento, in caso di contestazione o in caso di lettura.

Le forme e le modalità di redazione previste sono quelle di cui all'art 373 c.p.p. (il quale disciplina la documentazione delle attività di indagini del P.M.).

La riforma Cartabia, introdotta con il Dlgs n. 150/2022, ha inoltre previsto l'aggiunta di due commi all'art. 357 c.p.p. i quali statuiscono ulteriori forme di documentazione fonografica e audiovisiva al fine di garantire la genuinità assoluta dell'atto.

È il caso della riproduzione fonografica quando si procede per reati di particolare allarme sociale (indicati nell'art. 407 comma 2 del Codice di Procedura Penale) oppure quando il possibile testimone ne faccia richiesta nel caso di sommarie informazioni rese da possibili testimoni o da imputati connessi o collegati. Se le dichiarazioni riguardano un minore, un infermo di mente oppure una persona in stato di particolare



vulnerabilità queste devono essere documentate integralmente, a pena di inutilizzabilità, con mezzi di riproduzione audiovisiva o fonografica.

La trascrizione di tale riproduzione audiovisiva o fonografica è disposta solo se assolutamente indispensabile e può essere effettuata anche dalla Polizia giudiziaria.

In ogni caso, la documentazione dell'attività di Polizia giudiziaria è posta a disposizione del P.M.

Il verbale, secondo quanto previsto dall'art. 136 c.p.p., deve contenere:

- la menzione del luogo, dell'anno, del mese, del giorno, dell'ora in cui è cominciato e, se occorre, dell'ora in cui è stato chiuso;
 - le generalità delle persone intervenute;
 - la descrizione delle operazioni eseguite e delle dichiarazioni ricevute
 - (indicando se sono state rese spontaneamente o previa domanda, e in tale caso è riprodotta anche la domanda);
 - l'indicazione di quanto avvenuto in presenza del verbalizzante.
- Il verbale contiene, inoltre, l'indicazione che l'atto di Polizia giudiziaria è stato eseguito con l'aiuto di un interprete (nominato dalla stessa o dall'Autorità giudiziaria delegante), se le attività sono svolte nei confronti di coloro che non comprendono la lingua italiana.

Il verbale, previa lettura, deve essere sottoscritto, ovvero firmato con nome e cognome, alla fine di ogni foglio dal verbalizzante e dalle persone intervenute.

Se qualcuno degli intervenuti non vuole, o non è in grado di sottoscrivere, ne è fatta menzione con l'indicazione del motivo.

Mentre non è necessaria la sottoscrizione del verbale da parte della persona intervenuta, il verbale è nullo se non reca la sottoscrizione dell'agente di Polizia giudiziaria che lo ha redatto.

È inoltre nullo se vi è incertezza assoluta sulle persone intervenute.

Il verbale deve essere interrotto quando una persona informata sui fatti rende dichiarazioni dalle quali emergono indizi di colpevolezza a suo carico (art. 63 c.p.p.).



Pertanto, in tali casi, la Polizia giudiziaria deve interrompere l'esame della persona, avvisare che da tale momento potranno essere svolte indagini nei suoi confronti e invitare il dichiarante a nominare un difensore.

Tali dichiarazioni, proprio perché assunte in assenza delle garanzie previste per legge e senza l'assistenza di un difensore, non potranno essere utilizzabili contro la persona che le ha rese.

Riepilogo e conclusioni

Bene, siamo giunti alla fine di questa videolezione. Ti ricordo che abbiamo approfondito:

- i soggetti del procedimento penale;
- la funzione della Polizia giudiziaria
- i rapporti con il Pubblico Ministero

Grazie per l'attenzione